

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0

INVESTIMENTO 1.1 "STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE"

SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 "DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro **4° trimestre 2025** eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro **2° trimestre 2026** eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI GEOGRAFICI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59, 71 E 132 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO - CATEGORIA “3D E HIGH QUALITY”

CUP: F81B21008150006

LOTTO 1. NORD	CIG: B68AEC2A7C
LOTTO 2. CENTRO	CIG: B68AEC3B4F
LOTTO 3. SUD	CIG: B68AEC4C22

PREMESSE

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **“PNRR”**), nella cornice della **Missione 1 - Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”**, destina complessivi 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, **“MiC”**) volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale.

In particolare, l’**Investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”** (di seguito, **“Investimento M1C3 1.1”**), a sostegno della Misura **“Patrimonio culturale per la prossima generazione”** della Componente 3, mette a disposizione del MiC 500 milioni di euro, per la creazione di un patrimonio digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali.

L'Investimento M1C3 1.1, a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “**Sub-investimenti**”), volti a:

- sviluppare un'infrastruttura (hardware e software) per la gestione delle risorse digitali e per l'orchestrazione di servizi e procedure (Servizi abilitanti);
- organizzare, integrare e accrescere il patrimonio digitale prodotto da archivi di Stato, biblioteche, musei e luoghi culturali; potenziamento delle competenze e capacità operative (Servizi di produzione);
- sviluppare sistemi per la gestione e la conservazione a lungo termine di documenti e risorse digitali (Servizi di gestione e conservazione dei documenti);
- creare piattaforme per un accesso ampio e integrato al patrimonio di informazioni culturali, al fine di facilitare la fornitura di servizi digitali a cittadini, imprese e società civile e garantire l'uso e il riutilizzo da parte di imprese culturali e creative, e di start up con finalità innovative ed educative (Servizi di accesso).

Nell'ambito dei Servizi di produzione, il **Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”** (di seguito, “**Sub-investimento M1C3 1.1.5**”) a cui sono assegnati 200 milioni di euro – ha l'obiettivo di incrementare le risorse culturali digitali disponibili, e costituisce un passaggio irrinunciabile per raggiungere i risultati attesi dell'Investimento M1C3 1.1.

Orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, l'Investimento M1C3 1.1 deve **concorrere al soddisfacimento del seguente target a rilevanza europea (M1C3-2):**

- ✓ la produzione di **almeno 65 milioni di nuove risorse digitali**, tra libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali **entro il 31 dicembre 2025**.

Inoltre, l'Investimento M1C3 1.1 dovrà concorrere al conseguimento dell'ulteriore target a rilevanza nazionale (**M1C3-2-ITA**), consistente nella:

- ✓ produzione di **ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate)**, tra cui libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali **entro il 30 giugno 2026**.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Entro le date previste sopra indicate, pertanto, i *target* dovranno essere stati conseguiti, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato.

In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale *"amministrazione centrale titolare dell'investimento"*, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito *"Amministrazione Titolare"*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, sono stati istituiti:

- l'unità di missione per l'attuazione del PNRR (*"Unità di missione"*), quale ufficio dirigenziale di livello generale straordinario per il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, in qualità di ufficio dirigenziale di livello generale dotato di autonomia speciale.

Con decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10 del Segretariato Generale, che ha abrogato il precedente decreto del 7 luglio 2021, Rep n. 528, il Ministero della Cultura, quale Amministrazione Titolare, ha confermato nell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library, la Struttura attuatrice per l'Investimento M1C3 1.1. (di seguito, *"Digital Library"* o *"Stazione Appaltante"*).

Con decreto del 21 marzo 2023, rep. n. 266 del Segretariato generale, che ha abrogato il precedente decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha confermato la Digital Library quale Struttura attuatrice per l'Investimento M1C3 1.1.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Investimento M1C3 1.1, la Digital Library ha pertanto la necessità di procedere allo svolgimento dei Servizi di produzione di risorse digitali, ricompresi nell'ambito del **Sub-investimento M1C3 1.1.5**, che consistono nell'attività di digitalizzazione, di normalizzazione e di trasferimento dei dati, incluso il recupero e la normalizzazione del patrimonio digitale già acquisito dei luoghi della cultura.

In particolare, la presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione relativi alla categoria *"3D E HIGH QUALITY"* (di seguito, *"Intervento di digitalizzazione"*) ed è volta all'acquisizione di oggetti museali conservati presso 58 Musei e Istituti autonomi afferenti alla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, destinatari dell'Intervento di digitalizzazione (di seguito, *"Soggetti destinatari"*).

A ciascun Soggetto destinatario fa capo un cantiere di digitalizzazione (di seguito, *"Cantiere"*). I Soggetti destinatari e i rispettivi Cantieri sono specificamente elencati nell'Allegato 0 al presente Disciplinare.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione all'Intervento di digitalizzazione, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile alla Digital Library, quale Stazione Appaltante, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*"), ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) in data 19 dicembre 2024.

La Digital Library ha colto tale disponibilità e ha, a sua volta, quale Stazione Appaltante, inteso avvalersi di Invitalia, nella sua veste di Centrale di Committenza, per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione dei Progetti afferenti all'Intervento di digitalizzazione.

In considerazione della molteplicità dei Soggetti Destinatari coinvolti e della consistenza numerica dei Cantieri dislocati su tutto il territorio nazionale, nonché tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di conoscere, ad oggi, l'effettivo fabbisogno espresso dai Soggetti Destinatari - sia in termini di numero che di tipologia di oggetti analogici da digitalizzare, e pertanto di risorse digitali da produrre - Invitalia, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "*Accordo Quadro*"), declinato nelle modalità descritte nel prosieguo del presente Disciplinare, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico dell'Investimento M1C3 1.1.

Tale valutazione è correlata al particolare contesto operativo, recante vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PNRR.

Giova infatti evidenziare che la predetta scelta dell'Accordo Quadro risulta la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto di fattori quali la elevata strategicità dell'Intervento di digitalizzazione, la ristrettezza dei tempi di realizzazione dei singoli Progetti, e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, "*Disciplinare*") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "*Bando*") con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura finalizzata alla conclusione di più Accordi Quadro, uno per ciascun Lotto geografico, che saranno stipulati dalla Stazione Appaltante con gli operatori che risulteranno aggiudicatari della procedura (di seguito, "*Aggiudicatari*"), per l'affidamento di servizi relativi all'Intervento di digitalizzazione.

La presente procedura è stata indetta da Invitalia.

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella citata Convenzione stipulata tra Invitalia e il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) in data 19 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara - suddivisa in n. 3 lotti - sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, per ciascun Lotto Geografico Invitalia si riserva di non aggiudicare l'Accordo Quadro all'agente/i che ha/hanno presentato l'offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i offerta/e non soddisfa/no gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli Accordi Quadro, nei confronti di tutti o di ciascuno degli offerenti, se le relative offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

Per ciascun Lotto Geografico, Invitalia si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente l'Accordo/i Quadro con tutti o con ciascuno degli Aggiudicatari, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, e di non attivare alcuna prestazione oggetto dell'Accordo/i Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne una o solo alcune. In tal caso gli Aggiudicatari degli Accordi Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

L'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 132 del Codice dei Contratti. Il presente Disciplinare tiene conto dell'emanazione del Bando Tipo n. 1, recante "*Procedura aperta per l'affidamento*

di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "A.N.AC.") con delibera n. 309 del 27.6.2023, nei limiti in cui esso è compatibile, come dettagliatamente motivato all'interno della determina a contrarre.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è l'arch. Rosaria Maria lo Muzio, secondo quanto stabilito nella determina di nomina rep. n. 12 del 21 febbraio 2024.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, "RUP") è l'ing. Daniela Palucci, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0074600 del 6 marzo 2025, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, OPZIONI, RINNOVI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto e luogo di esecuzione

La presente procedura è volta alla conclusione di massimo 3 (tre) Accordi Quadro che saranno stipulati dalla Stazione Appaltante con gli operatori aggiudicatari.

A tali Accordi Quadro la Stazione Appaltante potrà ricorrere per stipulare contratti specifici (di seguito "Contratti Specifici") con i singoli Aggiudicatari a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "Oda"), entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Nello specifico, oggetto di affidamento sono i servizi (di seguito, "Servizi") volti alla digitalizzazione di oggetti museali, storico-artistici e archeologici del patrimonio culturale nazionale italiano per mezzo di avanzate tecniche di acquisizione digitale capaci di produrre modelli tridimensionali ad alta fedeltà e riproduzioni digitali ad altissima risoluzione così come descritto nel Capitolato generale/prestazionale (in seguito, "Condizioni Generali") sub Allegato C al presente Disciplinare.

A tal fine, presso ciascuno dei Soggetti destinatari coinvolti, dovrà essere allestito un Cantiere da parte dell'appaltatore.

Il fabbisogno individuato da ciascun Soggetto destinatario include manufatti bidimensionali e tridimensionali, eterogenei per tipologia, materiale, funzione, dimensione ed epoca di realizzazione, contesto geografico e culturale, come specificato nelle Condizioni Generali.

La progettazione del presente appalto è articolata su un unico livello ai sensi dell'articolo 41 co. 12 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti geografici:

Tabella n. 1

N. LOTTO	DENOMINAZIONE/OGGETTO	CIG
1. NORD	SERVIZI DI PRODUZIONE DI RISORSE DIGITALI 3D	B68AEC2A7C
2. CENTRO	SERVIZI DI PRODUZIONE DI RISORSE DIGITALI 3D	B68AEC3B4F
3. SUD	SERVIZI DI PRODUZIONE DI RISORSE DIGITALI 3D	B68AEC4C22

Ai sensi dell'articolo 58, co. 3, del Codice dei Contratti la superiore suddivisione in lotti è stata calibrata, al fine di garantire la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto del valore economico dei servizi oggetto di ogni singolo lotto, nonché della distribuzione territoriale dei Soggetti destinatari dell'Intervento di digitalizzazione, presso i quali andranno realizzati i Cantieri.

All'interno di ciascun Lotto Geografico, inoltre, i Cantieri sono stati raggruppati in «cluster» (di seguito, "**Cluster**"); la scelta in merito alla formazione dei Cluster è stata calibrata tenendo conto, *inter alia*, della localizzazione dei Cantieri, del loro valore, nonché della necessità di distribuire il fabbisogno tra più appaltatori ai fini di una celere esecuzione del servizio, in ragione degli stringenti vincoli temporali per il relativo completamento. Pertanto, ogni Cluster può ricomprendere uno o più Cantieri da realizzare presso uno o più Soggetti destinatari. I Cluster presenti in ogni Lotto Geografico sono indicati nel *sub Allegato 0* al presente Disciplinare.

Gli Aggiudicatari degli Accordi Quadro saranno, pertanto, chiamati a svolgere i Servizi per la digitalizzazione di una o più tipologie di manufatti, a seconda del Cluster agli stessi assegnato, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Digital Library al momento dell'emissione dell'OdA per la stipula del singolo Contratto Specifico, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato del Cluster anzi detto.

I Servizi oggetto dell'appalto, per ciascun Lotto, sono compresi in unica linea di attività (di seguito, "**LdA**"):

Tabella n. 2

Descrizione LdA	CPV	U (unica)
SERVIZI DI PRODUZIONE DI RISORSE DIGITALI 3D	72512000-7 - Servizi di gestione documenti	U

Come meglio specificato nelle Condizioni Generali, la suddetta LdA è articolata nelle seguenti attività operative, che potranno essere richieste ad ogni Aggiudicatario, a seconda delle specifiche esigenze del/i Soggetto/i destinatario/i associato/i al Cluster assegnato,

- *S3D01 – Allestimento e preparazione dell'area di lavoro fissa per opere movimentabili;*

- S3D02 – Allestimento e preparazione dell'area di lavoro mobile per opere non movimentabili;
- S3D03 – Movimentazione interna;
- S3D04 – Controllo conservativo;
- S3D05 – Normalizzazione e preparazione;
- S3D06 – Catalogazione speditiva;
- S3D07 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione 3D, produzione file master, derivati e di preview;
- S3D08 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione gigapixel;
- S3D11 – Metadatazione;
- S3D12 – Documentazione dei setup e dei processi di acquisizione e dei relativi dati accessori;
- S3D13 – Documentazione dei processi di elaborazione e dei relativi dati accessori;
- S3D09 – Mitigazione problemi di complessità geometrica in acquisizione e in elaborazione;
- S3D10 – Mitigazione problemi di complessità di materiale in acquisizione e in elaborazione;
- S3D14 – Realizzazione di un modello derivato aggiuntivo;
- S3D15 – Analisi di fattibilità del recupero del pregresso.

Al fine di garantire l'omogeneità, la congruenza e l'interoperabilità dei dati raccolti, tutte le fasi/attività operative verranno svolte secondo le linee guida dettagliate all'interno del Piano Nazionale di Digitalizzazione, che costituisce il principale documento di indirizzo metodologico prodotto dalla Digital Library (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).

Il suddetto Piano contiene precisi riferimenti a linee guida, raccomandazioni e standard di riferimento ampiamente condivisi a livello internazionale per tutte le attività relative alla digitalizzazione dei beni e dunque acquisizione del dato, fino alla sua pubblicazione finale sulla piattaforma della Digital Library.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto corrisponderà alla sede del/dei Soggetto/i destinatario/i, così come indicato nella tabella sub Allegato 0, presso i quali saranno allestiti i Cantieri.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nelle Condizioni Generali, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Schema di Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3.2 Gruppo di lavoro

Per ciascun lotto, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro – le cui caratteristiche minime ed esperienziali sono meglio descritte all'interno delle Condizioni Generali – così composto:

Tabella n. 3

GRUPPO DI LAVORO	
N. DI RISORSE PER SINGOLA FIGURA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE
1	Responsabile del progetto (Project manager)
1	Responsabile tecnico
1	Responsabile della logistica
1	Responsabile Informatico
1	Operatore tecnico della digitalizzazione
1	Catalogatore
1	Restauratore

Si precisa che una stessa risorsa può ricoprire più figure professionali tra quelle indicate nella tabella che precede, purché sia in possesso delle rispettive qualificazioni, specializzazioni o competenze specialistiche richieste.

Le risorse che compongono il gruppo di lavoro possono essere inquadrare anche nell'ambito di una consulenza occasionale.

Nell'ambito delle figure professionali che compongono il gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 3, le sole figure professionali riportate di seguito, con riferimento a ciascun lotto, saranno valutate all'interno dell'offerta tecnica.

Tabella n. 4

GRUPPO DI LAVORO		
N. DI RISORSE PER SINGOLA FIGURA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE	SCHEDA CV (ALLEGATO A) RICHIESTA NELL'OFFERTA TECNICA SI/NO
1	Responsabile del progetto (Project manager)	SI
1	Responsabile tecnico	SI

Di conseguenza, all'atto della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà già avere la disponibilità delle suddette figure (Tabella n. 4) ed inserire i relativi *curricula* nell'Offerta Tecnica; la valutazione delle esperienze delle predette risorse indicate avverrà tramite Schede curriculari sintetiche (secondo il modello *sub* Allegato A al Disciplinare), allegate all'Offerta Tecnica così come indicato nella successiva Tabella n. 11.

In seguito alla stipula del contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, la Stazione Appaltante verifica la rispondenza delle Schede curriculari sintetiche allegate in fase di gara con le risorse effettivamente messe a disposizione per l'esecuzione delle attività.

In caso di sostituzione di una o di entrambe le figure professionali predette, i componenti del gruppo di lavoro che eventualmente sostituiranno quelli indicati nell'offerta dovranno avere requisiti professionali equivalenti ai componenti originari. I nominativi dei nuovi componenti del gruppo di lavoro, con i relativi curriculum vitae, dovranno preventivamente essere comunicati ed approvati dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando la Tabella n. 4, le ulteriori figure professionali di seguito indicate, facenti comunque parte del Gruppo di Lavoro, ai fini del corretto svolgimento delle attività, dovranno essere messe a disposizione al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico ed essere, pertanto, indicate al momento dell'emissione dell'OdA:

Tabella n. 5

GRUPPO DI LAVORO		
N. DI RISORSE PER SINGOLA FIGURA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE	SCHEDA CV (ALLEGATO A) RICHIESTA NELL'OFFERTA TECNICA SI/NO
1	Responsabile della logistica	NO
1	Responsabile Informatico	NO
1	Operatore tecnico della digitalizzazione	NO
1	Catalogatore	NO
1	Restauratore	NO

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle Prestazioni, la Stazione Appaltante verifica che il gruppo di lavoro sia conforme a quello richiesto nella precedente Tabella n. 5.

Anche per le figure professionali indicate nella Tabella n. 5, in caso di sostituzione di una o più delle figure professionali del gruppo di lavoro, i componenti del gruppo di lavoro che eventualmente sostituiranno quelli indicati nell'offerta dovranno avere requisiti professionali equivalenti ai componenti originari. I nominativi dei nuovi componenti del gruppo di lavoro, con i relativi curriculum vitae, dovranno preventivamente essere comunicati ed approvati dalla Stazione Appaltante.

3.3 Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro

Per ogni Lotto Geografico, il Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare, (di seguito "**Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro**") è pari al valore massimo stimato dei Cluster ricompresi nello stesso Lotto Geografico, ed è comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza da DUVRI, come di seguito riportato:

Tabella n. 6

LOTTO GEOGRAFICO	OGGETTO	IMPORTI IN EURO
LOTTO 1.	1. VALORE MASSIMO STIMATO DEI SERVIZI	€ 1.100.000,00

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

LOTTO GEOGRAFICO	OGGETTO	IMPORTI IN EURO
NORD	2. ONERI PER LA SICUREZZA DA DUVRI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.200,00
	3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO (1+2)	€ 1.102.200,00
	IMPORTO TOTALE DI TUTTI GLI ACCORDI QUADRO	
LOTTO 2. CENTRO	1. VALORE MASSIMO STIMATO DEI SERVIZI	€2.900.000,00
	2. ONERI PER LA SICUREZZA DA DUVRI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.800,00
	3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO (1+2)	€ 2.905.800,00
LOTTO 3. SUD	1. VALORE MASSIMO STIMATO DEI SERVIZI	€ 1.800.000,00
	2. ONERI PER LA SICUREZZA DA DUVRI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.600,00
	3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO (1+2)	€ 1.803.600,00
IMPORTO TOTALE DI TUTTI GLI ACCORDI QUADRO		€ 5.811.600,00

In particolare, il valore massimo dei Cluster è stato determinato considerando un fabbisogno medio stimato di circa 100 oggetti fisici da digitalizzare per ciascun Soggetto Destinatario.

Il valore massimo stimato di tutti gli Accordi Quadro aggiudicabili all'esito della presente procedura è pari ad **€ 5.811.600,00 (cinquemilionioctocentoundicimilaseicento/00)**.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi quali valori stimati, non vincolanti per la Stazione Appaltante, al netto dell'IVA e di eventuali oneri di legge, se dovuti.

Non è previsto un importo minimo garantito per gli Aggiudicatari degli Accordi Quadro.

Per ciascun Lotto Geografico, il costo totale stimato della manodopera riferito al complesso delle prestazioni, calcolato ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, sulla base della medesima modalità di determinazione dell'Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, è pari a:

- € 482.350,00 per il LOTTO 1. NORD;
- € 1.271.650,00 per il LOTTO 2. CENTRO;
- € 789.300,00 per il LOTTO 3. SUD;

corrispondenti al **43,85%** del valore massimo stimato dei servizi, ed è compreso nel Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro di cui alla Tabella n. 6 che precede.

I costi della manodopera, riferiti invece ai costi unitari delle singole prestazioni, sono indicati all'interno dell'Elenco Prezzi, *sub Allegato G* al presente Disciplinare.

Per ogni Lotto Geografico, ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire anche in maniera prevalente, di cui al codice ATECO "63.1 - ELABORAZIONE DEI DATI,

HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB”, il contratto collettivo applicato è: *CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi* (codice CNEL H011).

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell’operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicito nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all’Offerta economica.

L’operatore economico, in sede di formulazione dell’offerta, dovrà indicare un “RIBASSO PERCENTUALE UNICO” - come indicato al successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare – che sarà applicato ai costi unitari di cui all’Elenco Prezzi, *sub Allegato G* al presente Disciplinare.

Con riferimento a ciascun Contratto Specifico, l’importo effettivamente corrisposto a ciascun Aggiudicatario sarà determinato sulla base delle quantità di risorse digitali, così come definite nelle Condizioni Generali, effettivamente prodotte e regolarmente accertate e/o delle specifiche attività operative richieste e regolarmente eseguite, alle quali saranno applicati i prezzi unitari dell’Elenco prezzi (*sub Allegato G* al presente Disciplinare), al netto del ribasso percentuale offerto dall’operatore in sede di gara, come meglio definito al successivo articolo 14.3.

3.4 Revisione dei prezzi

Con riferimento a ciascun Lotto, al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l’articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

In particolare, ai sensi dell’articolo 60, co. 2, lett. c), qualora in corso d’esecuzione si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che comportano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, con le modalità di applicazione di cui all’articolo 60 e all’Allegato II.2-bis, del Codice dei Contratti, in riferimento a ciascun Contratto Specifico.

3.5 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

3.5.1 Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare l’Accordo Quadro e/o il/i Contratto/i Specifico/i in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dall’Accordo Quadro e/o dal/dai Contratto/i Specifico/i.

Qualora, diversamente, le suddette prestazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo dell’Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i Specifico/i, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione delle Condizioni Generali ovvero, in ultima ipotesi, attraverso

apposita analisi i dei prezzi di mercato decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara. In tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del dell'Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i Specifico/i.

3.6 Condizioni di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti

3.6.1. Condizione di partecipazione

Gli operatori economici potranno partecipare ad **un solo Lotto Geografico**, qualsiasi sia il ruolo assunto, inteso quale operatore singolo, quale componente di un raggruppamento, ovvero quale consorziata designata come esecutrice, qualificandosi per il lotto prescelto.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 4, del Codice dei Contratti, le superiori condizioni di partecipazione sono state identificate al fine di salvaguardare il principio di piena concorrenzialità e garantire, altresì, la parcellizzazione della partecipazione ai vari lotti degli operatori economici potenzialmente qualificati per eseguire le prestazioni oggetto del singolo lotto; ciò anche a vantaggio dell'efficienza dell'esecuzione delle prestazioni, tenuto conto dei vincoli temporali di completamento dell'intervento.

In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il solo Lotto Geografico che ha ricevuto il minor numero di offerte; a parità di offerte pervenute per diversi Lotti Geografici, per i quali l'operatore economico abbia presentato offerta, la domanda si considera presentata per il Lotto Geografico di minor valore.

Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nella scelta del lotto e nella preparazione degli atti di gara relativi solo allo stesso.

È fatto divieto, in ogni caso, partecipare al medesimo Lotto ad operatori economici che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3.6.2. Condizioni per l'aggiudicazione dei lotti

Ogni Accordo Quadro della presente procedura verrà aggiudicato agli operatori economici collocatisi, con riferimento al singolo Lotto Geografico, in posizione utile in graduatoria (di seguito, "**Possibili Aggiudicatari**") e in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione dei Cantieri. Tali requisiti e le altre indicazioni per la partecipazione ai Lotti Geografici sono specificati nel prosieguo del presente Disciplinare.

A ciascun Possibile Aggiudicatario potrà essere assegnato un Cluster ricadente all'interno del Lotto Geografico a cui ha partecipato, nell'ambito del quale eseguire i Servizi.

Per ogni Lotto Geografico potranno essere assegnati tutti i Cluster ai Possibili Aggiudicatari, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

Le modalità e le condizioni di assegnazione di ciascun Cluster ad ogni Possibile Aggiudicatario sono descritte al successivo articolo 20.

Per ogni Lotto Geografico sarà stipulato un Accordo Quadro con un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Cluster ricadenti all'interno di ogni Lotto Geografico.

Una volta assegnati i Cluster ai Possibili Aggiudicatari gli stessi, pertanto – previa verifica positiva sul possesso dei requisiti - saranno considerati Aggiudicatari dei singoli Accordi Quadro, a valere sui quali la Stazione Appaltante potrà procedere ad emettere gli OdA e a stipulare con detti Aggiudicatari i conseguenti Contratti Specifici per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Accordo Quadro relativamente al Cluster di competenza.

3.7 Clausola occupazionale prevista dal PNRR e/o PNC

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, ogni Aggiudicatario, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per ciascun Lotto Geografico, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. c, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, i Contratti Specifici saranno stipulati a **misura**.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, le Condizioni Generali fanno parte integrante del contratto. Gli Accordi Quadro e i relativi Contratti Specifici saranno conclusi in modalità elettronica.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Gli Accordi Quadro, ferme le finalità per le quali sono aggiudicati, alla luce dei termini previsti per il conseguimento del Target dell'Investimento M1C3 1.1 e delle tempistiche indicate per l'esecuzione dell'Intervento di digitalizzazione, hanno durata fino al 30 giugno 2026.

Tale termine potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

Salvo proroga, gli Accordi Quadro cesseranno la loro efficacia, comunque, nella predetta data anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Per durata del singolo Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di Oda aventi ad oggetto le prestazioni relative ad ogni singolo Cluster ricompreso nel Lotto Geografico.

Gli Accordi Quadro stipulati cesseranno di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate.

Gli Aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che saranno attivate mediante Oda emessi sino alla data di scadenza dei rispettivi Accordi Quadro.

Lo sviluppo temporale, e i termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione oggetto dei Contratti Specifici, saranno indicati all'interno dei rispettivi Oda.

L'inosservanza dei termini determina l'applicazione delle penali, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

La Stazione Appaltante non potrà comunque procedere all'emissione dell'Oda, laddove le tempistiche stimate per l'esecuzione delle prestazioni determinassero il completamento delle stesse oltre il termine indicato come target al Piano, ossia oltre il termine del 30 giugno 2026, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

In base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, l'Investimento 1.1 della Missione 1 - Componente 3: turismo e cultura 4.0 del PNRR deve **concorrere al soddisfacimento del seguente target a rilevanza europea (M1C3-2):**

- ✓ la produzione di **almeno 65 milioni di nuove risorse digitali**, tra libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili *on line* attraverso tecnologie digitali entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, l'Investimento M1C3 1.1 dovrà concorrere al conseguimento dell'ulteriore *target* a rilevanza nazionale **(M1C3-2-ITA)**, consistente nella:

- ✓ produzione di **ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate)**, tra cui libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili *on line* attraverso tecnologie digitali entro il 30 giugno 2026.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Entro le date previste sopra indicate, pertanto, i target dovranno essere stati conseguiti, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, per un importo complessivo pari a **€ 500.000.000,00**.

In particolare, per il Sub-investimento M1C3 1.1.5, è previsto un finanziamento pari a € 200.000.000,00, di cui € 130.000.000,00 destinati all'attuazione diretta da parte del Ministero della Cultura.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale

- con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano

partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, del Codice dei Contratti è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 68, co. 17 e 97 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- I. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo articolo 8.1;
- II. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- III. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al successivo articolo 8.3;
- IV. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- V. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo

integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "Specifiche tecniche" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, "*DGUE*" o "*Domanda di partecipazione*") costituisce un unico documento. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "*FVOE*") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.A.C. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "*CAD*") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- a) dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede o presso i competenti ordini professionali, per un'attività **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale.

8.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai fini della partecipazione alla gara **non** sono richiesti specifici requisiti di capacità economica e finanziaria.

8.3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, per ciascun Lotto Geografico cui intende partecipare, ai sensi dell'articolo 100, co. 11 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà:

- a) aver eseguito, nei dieci anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara, **contratti di servizi analoghi** a quello oggetto del presente affidamento, per un importo cumulato non inferiore a quello indicato nella Tabella n. 7 che segue:

Tabella n. 7

LOTTO GEOGRAFICO	VALORE MINIMO RICHIESTO PER LOTTO GEOGRAFICO (0,40 DELL'IMPORTO DEL CLUSTER DI MINOR VALORE)
LOTTO 1 NORD	€ 200.400,00
LOTTO 2 CENTRO	€ 160.320,00
LOTTO 3 SUD	€ 120.240,00

L'importo dichiarato dall'operatore economico sarà valutato anche ai fini dell'attribuzione di un Cluster, qualora l'operatore si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 20.

L'Allegato 0 del Disciplinare (vedi colonna "**VALORE MINIMO RICHIESTO PER CLUSTER**") riporta l'importo minimo del requisito richiesto ai fini dell'assegnazione di ciascun Cluster.

Per servizi analoghi si intendono servizi di digitalizzazione 2D o 3D di oggetti e/o beni documentali del patrimonio culturale. Tali servizi potranno essere ricompresi all'interno di servizi integrati; in tali ultimi casi, sarà presa in considerazione esclusivamente la quota parte attinente al settore di attività richiesto per come sopra definito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse) relative ai suddetti contratti.

Ai fini della dimostrazione del requisito, si prenderanno in considerazione i soli contratti ultimati con buon esito nel periodo di riferimento ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimati con buon esito durante tale periodo di riferimento.

In caso di Accordi Quadro o di Contratti Quadro, saranno presi in considerazione i singoli Ordinativi/Contratti attuativi regolarmente eseguiti nel periodo di riferimento.

8.4 REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. c), del Codice dei Contratti e dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla

redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. H), del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate alla successiva lettera H dell'articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
3. [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
4. [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal Ministero della Cultura in qualità di Titolare del trattamento, allegata al presente Disciplinare e dichiara altresì di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali – rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento;
5. di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice Etico di Invitalia*", dal "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*" e dal vigente "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*" adottati da INVITALIA, reperibili nei rispettivi link, disponibili nella sezione "*Documenti Utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
6. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di

- gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;
7. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
 8. che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
 9. ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
 10. che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
 11. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto, resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori relativi alle prestazioni oggetto della presente procedura;
 12. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti;
 13. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
 14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
 15. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti;
- 17. di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 18. che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti);
- 19. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);
- 20. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;
- 21. **Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:**
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - **[solo in caso di raggruppamento]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
 - di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- 22. **Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del**

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - **[solo in caso di raggruppamento]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
23. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 24. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle “Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
 25. di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia _____;
 26. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l’Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall’articolo 3.7 del presente Disciplinare;
 27. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR/PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 28. di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell’interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR/PNC, ai sensi dell’articolo 47, co. 6, del D.L. n. 77/2021, per cui sia intervenuto l’inadempimento dell’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, co. 3, del medesimo D.L. n. 77/2021;
 29. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. n. 77/2021;

30. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. n. 77/2021;
31. di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;
32. che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i titolari effettivi, sono: _____;
33. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
34. di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei servizi;
35. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR/PNC;
36. di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
37. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto, sempreché non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento di cui alla dichiarazione che segue;
38. di essere consapevole che, qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, dovrà indicarne le ragioni all'atto dell'emissione dell'OdA;
39. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti dell'Amministrazione Titolare, della Digital Library e dei Soggetti destinatari;
40. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, a gestire le attività oggetto del Contratto Specifico all'interno della Piattaforma software di gestione di cui al "Modello operativo" (Sub-allegato 4 alle Condizioni Generali), qualora messa a disposizione dalla Digital Library.

8.6 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del RTI;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in un in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale - Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, e di G.E.I.E., da tutti i soggetti del R.T.I., consorzio e G.E.I.E.;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2, lettera a), relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, dovrà essere posseduto:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, e di G.E.I.E., da tutti i soggetti del R.T.I., consorzio e G.E.I.E.;

- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;

8.6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 8.3.2 lettera a), dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo e dal consorzio ordinario nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 1 lett. a), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti del Codice dei Contratti, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere computati cumulativamente dal consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa".

8.6.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.5 che precede dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, e di G.E.I.E., da tutti i soggetti del R.T.I., consorzio e G.E.I.E.;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.

ARTICOLO 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, co.2, del Codice dei Contratti, **NON è ammesso** il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti, neppure a fini premiali.

ARTICOLO 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e al contempo adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e al grado di rischio ad essi connesso, per ogni Lotto Geografico, l'importo della garanzia è stabilito in riferimento al valore medio tra gli importi stimati dei singoli Cluster nello stesso Lotto ricompresi, anziché

all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari all' 1% (uno per cento) del valore medio tra gli importi stimati dei singoli Cluster di cui al sub Allegato 0, afferenti al medesimo Lotto Geografico**, come di seguito indicato, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella n. 8

LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
1. NORD	€ 5.511,00
2. CENTRO	€ 7.264,50
3. SUD	€ 6.012,00

Nella garanzia deve essere indicato espressamente il lotto per il quale la stessa viene prestata.

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito; *ovvero, in alternativa*

- b. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

a) **del 30% (trentapercento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

b) **del 50% (cinquantapercento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

c) **del 10% (dieci per cento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

d) **del 20% (ventipercento)**, qualora si dimostri il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'Allegato II.13 al Codice dei Contratti: **UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125.**

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere una o più delle suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata agli Aggiudicatari automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet o dell'eventuale indirizzo PEC dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11 - SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta **non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi** di esecuzione dell'appalto, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto da affidare; inoltre, la documentazione messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo da Invitalia e dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, **non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.**

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, in caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'emissione dell'OdA siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del Codice dei Contratti in tema di subappalto.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (cd. Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.7 del presente Disciplinare;
- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 13 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 9

LOTTO GEOGRAFICO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
LOTTO 1. NORD	B68AEC2A7C	€ 165,00
LOTTO 2. CENTRO	B68AEC3B4F	€ 165,00
LOTTO 3. SUD	B68AEC4C22	€ 165,00

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**. Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto

pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile.**

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato H "*Guida alla presentazione dell'offerta*", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a. la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b. la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c. la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione, per quale lotto concorre.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecutrice (**firmata digitalmente dal suo legale rappresentante**).

Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere compilato dal mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e altresì da ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le parti dei servizi che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio *ex* articolo 68, co. 56, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo

68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere compilato dal mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e, altresì, da ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le parti dei servizi** che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la Domanda di partecipazione.

L'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i, di cui alla successiva lettera H, del presente articolo.

B. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE integrato con la domanda di partecipazione. A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*" e ss.mm.ii., mediante il pagamento:

- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della

sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. Qualora l’operatore economico partecipi in forma associata, l’imposta di bollo dovuta sarà unica.

L’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;**
- ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETT. B), C) E D), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.**

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i

poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica, alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

ovvero, in alternativa

- ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. CONTRIBUTO ALL'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

H. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici e, se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

I. DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello *sub* Allegato B al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- i. operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico;
- ii. R.T.I., G.E.I.E. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- iii. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 10

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		<p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE</p>	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	i. IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA</p>	ALLEGARE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO	
	ii. IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE FIDEIUSSIONE	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRIBUTO ALL'ANAC	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE</p> <p>R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE</p>	ALLEGARE SE DEL CASO
I	DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUATO</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</p>	ALLEGARE

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL MANDATARIO O CONSORZIATA CAPOFILA E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare, per il Lotto Geografico cui intenda partecipare, la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o del consorzio;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, per il Lotto Geografico cui si intenda partecipare, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica, ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 11, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica la SCHEDA CURRICULARE SINTETICA relativa alle risorse per le quali è richiesta, utilizzando il modello appositamente predisposto per la presente procedura, *sub* Allegato A.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 11

RELAZIONE UNICA			
Capitolo	Paragrafo	N. Pagine max (Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari)	Limiti editoriali
A - CAPACITÀ PROFESSIONALE E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	A.1	2 (1 per ogni servizio)	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A3 • orientamento orizzontale • font: arial; • font size: 11 • interlinea: 1,5
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione	B.1	11	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A4 • orientamento verticale • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5
	B.2 B.3 B.4		
C - ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO – OPERATIVA Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione. In particolare, i paragrafi C.2 e C.3 dovranno contenere, per ciascuno dei profili indicati ai rispettivi sub-criteri, la scheda curriculare sintetica.	C.1	3	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A4 • orientamento verticale • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5
		1	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A3 • orientamento orizzontale
	C.2 C.3	4 (2 per ogni scheda CV)	<ul style="list-style-type: none"> • secondo il modello Allegato A
D - PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALE E DI GENERE/CRITERI PREMIALI PREVISTI DAL PNRR Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione.	D.1 D.2 D.3	3	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A4 • orientamento verticale • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5
E - CRITERI AMBIENTALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione.	E.1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A4 • orientamento verticale • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5
F – CRITERI PREMIALI Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione.	F.1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Formato A4 • orientamento verticale • font: arial; • font size: 11; • interlinea: 1,5
<i>Totale pagine A4</i>			25
<i>Totale pagine A3</i>			5
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (Escluso copertina e indice, se presenti)			30

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 71)

- 16);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - essere firmata digitalmente come sopra indicato;
 - essere prodotta in un unico file insieme alla SCHEDA CURRICULARE SINTETICA che dovrà essere prodotta dal concorrente mediante la compilazione dell'apposito modello sub Allegato A al presente Disciplinare.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richiesta di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni adottate nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 12

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 11)	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere, per il Lotto Geografico cui si intende partecipare, l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro il **"RIBASSO PERCENTUALE"** offerto, che verrà applicato alle singole voci dell'Elenco prezzi (*sub* Allegato G al Disciplinare); si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 14 presente al successivo articolo 15.
- ii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, riferito complessivamente al Lotto Geografico, che non potrà essere pari a "0"; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti l'**incidenza percentuale stimata** dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"** riferita complessivamente al Lotto Geografico, che non potrà essere pari a "0"; la predetta incidenza stimata dovrà essere indicata a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali e dovrà essere espressa in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto.

N.B. Avendo la gara ad oggetto degli Accordo Quadro, di natura meramente programmatoria, ed essendo, quindi, impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici di volta in volta conclusi, non è

richiesto agli operatori economici l'indicazione dei costi effettivi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali, ma piuttosto l'indicazione di un costo approssimativo riferibile al complesso delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, che dovrà essere in seguito specificato ai fini della stipulazione dei contratti specifici.

In ragione di quanto sopra, in sede di OdA la Stazione appaltante specificherà il costo totale della manodopera e la relativa incidenza riferiti al singolo Contratto Specifico; l'operatore provvederà in sede di sottoscrizione di OdA all'esatta quantificazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali per l'esecuzione del contratto specifico, con conseguente verifica effettuata dalla Stazione Appaltante preliminarmente alla stipula dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

- iv.** rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;
 - e. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - f. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
 - garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - in caso di aggiudicazione, applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;

- in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato da Invitalia, garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia all'articolo 3.3 del presente Disciplinare;
- garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario o del consorzio;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102, CO. 1, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al precedente paragrafo A, punto iv., lettera f).

La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3.

La relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun Lotto cui intenda partecipare, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice

dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica); a tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese;>

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In **alternativa**, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 13

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
D [EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	1. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	2. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato H "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 14

ID	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	95
2	OFFERTA ECONOMICA	5
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, per ciascun Lotto Geografico l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 15

ID.	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
-----	-----------------------	--------------------	----------------

OFFERTA TECNICA		
A	CAPACITÀ PROFESSIONALE E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	
<p><i>Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un numero massimo di due servizi svolti, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni attinenti ai servizi oggetto di affidamento e coerenti in termini di complessità e dimensioni rispetto alle attività richieste dalle Condizioni Generali. Per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti necessariamente le seguenti informazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>soggetto che ha svolto il servizio (eventuale quota di esecuzione, se in RT);</i> - <i>nome del Committente, eventuale CIG e CUP, e localizzazione dell'intervento;</i> - <i>importo e durata delle prestazioni svolte;</i> - <i>quantitativo di materiale lavorato e di risorse digitali prodotte.</i> 		
A.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dai servizi svolti (massimo 2)	9
<p>La documentazione prodotta dovrà consentire la valutazione del livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sul piano tecnico, nonché di attinenza dei servizi svolti all'oggetto dell'appalto; in particolare, per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata una descrizione che renda conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'organizzazione e gestione delle varie fasi/attività; - di strumentazione e mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio; - dell'eventuale ricorso a metodologie o soluzioni innovative replicabili per il servizio oggetto del presente affidamento. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte nelle quali si dimostri che il concorrente abbia soddisfatto esigenze analoghe a quelle prefissate dalla Stazione appaltante per le prestazioni oggetto della presente procedura e che siano maggiormente attinenti al servizio oggetto di affidamento per importo, tipologia, livello di complessità e innovazione.</p>		
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	
<p><i>Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio la propria proposta relativa alle modalità con cui saranno svolte le attività oggetto di affidamento, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati nelle Condizioni Generali e relativi allegati, nonché in relazione allo specifico contesto di intervento. Lo sviluppo di tale criterio confluirà, in caso di aggiudicazione, nel "Workplan di Cantiere", che dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante preventivamente all'avvio del servizio secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel "Modello Operativo" (Sub Allegato 4 alle Condizioni generali). La documentazione tecnica sarà valutata con riguardo agli specifici elementi sottoelencati.</i></p>		
B.1	Modalità organizzative per l'allestimento e preparazione dell'Area di lavoro	10
<p>Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni necessarie per la predisposizione dell'Area di lavoro destinata alla digitalizzazione, con riferimento alle seguenti Attività operative:</p> <p><i>S3D01 – Allestimento e preparazione dell'area di lavoro fissa per opere movimentabili;</i> <i>S3D02 – Allestimento e preparazione dell'area di lavoro mobile per opere non movimentabili;</i> <i>S3D03 – Movimentazione interna;</i></p> <p>nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate all'interno della documentazione tecnica (artt. 12, 13 e 14 delle Condizioni Generali).</p> <p>Saranno valutate le specifiche proposte migliorative mirate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficientare l'organizzazione degli spazi per aumentare l'efficacia nella gestione dei flussi di lavorazione; - ottimizzare il trasporto e la movimentazione di tutte le attrezzature/strumenti necessari; - ridurre al minimo la superficie dell'area impegnata dalle attrezzature e prevedere modalità atte alla riduzione dei tempi di permanenza delle stesse; - garantire l'integrità del materiale durante la fase di movimentazione. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che, nell'ottimizzare l'organizzazione del cantiere, propongano le soluzioni più efficaci e flessibili per fronteggiare situazioni di diversa complessità logistica, mitigando le possibili problematiche di accessibilità dei beni.</p>		

B.2	Soluzioni migliorative per le attività di digitalizzazione e post-produzione 3D	17	
	<p>Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta relativa alle modalità di esecuzione delle seguenti Attività operative: <i>S3D07 - Servizi di digitalizzazione e post-produzione 3D, produzione file master, derivati e di preview;</i> <i>S3D14 – Realizzazione di un modello derivato aggiuntivo;</i> descrivendo le caratteristiche della strumentazione hardware e software utilizzata, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate all'interno della documentazione tecnica (di cui agli artt. 18, 22, 23, 24 e 25 delle Condizioni Generali).</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i formati che renderà disponibili per la consegna dei dataset, dei modelli master e dei modelli derivati; – le soluzioni per migliorare l'integrazione tra le singole attività operative e la completa documentazione dell'intero processo; – i livelli di qualità raggiunti nella realizzazione dei prodotti della digitalizzazione; – le tipologie di modelli derivati che renderà disponibili per la consegna. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che, nel rispetto degli obiettivi fissati in termini di qualità e tempi, massimizzano le possibilità di utilizzo dei modelli realizzati rispetto e garantiscano la maggiore aderenza dei dati prodotti ai principi <i>F.A.I.R.</i></p>		
B.3	Soluzioni migliorative per le attività di digitalizzazione e post-produzione Gigapixel	8	
	<p>Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta relativa alle modalità di esecuzione che intenderà adottare per lo svolgimento dell'attività <i>S3D08 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione gigapixel</i>, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni minime fissate all'interno della documentazione tecnica (art. 19 delle Condizioni Generali).</p> <p>Nello specifico, le proposte saranno valutate con riferimento a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le tipologie di macchinari, hardware e software utilizzati; – le tipologie di output visivi; – la risoluzione spaziale a seguito dell'acquisizione; – l'affidabilità delle procedure di controllo qualità e collaudo delle immagini Gigapixel prodotte. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che, nel garantire il rispetto degli obiettivi fissati in termini di qualità, prevedano le soluzioni tecnologicamente e metodologicamente più innovative.</p>		
B.4	Soluzioni per la mitigazione di complessità geometrica/di materiale	6	
	<p>Il concorrente dovrà descrivere le strategie operative e le soluzioni tecniche che intenderà adottare in relazione alle seguenti Attività operative: <i>S3D09 – Mitigazione problemi di complessità geometrica in acquisizione e in elaborazione;</i> <i>S3D10 – Mitigazione problemi di complessità di materiale in acquisizione e in elaborazione;</i> nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica (di cui agli artt. 20 e 21 delle Condizioni Generali).</p> <p>Nello specifico, le proposte saranno valutate con riferimento alle varie fasi del processo: la preparazione dell'area di lavoro, la scelta dei setup, la digitalizzazione e l'elaborazione, in riferimento a soluzioni tecniche innovative per la mitigazione della complessità</p> <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che prevedano le più efficaci e flessibili soluzioni in grado di fronteggiare diverse tipologie e gradi di complessità, garantendo l'integrità del materiale digitalizzato e la qualità degli output prodotti.</p>		
C	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO - OPERATIVA		26
	<p><i>Il concorrente dovrà illustrare la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dell'intero servizio, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati nelle Condizioni Generali e relativi allegati, e in funzione della propria organizzazione, fermo restando le condizioni e le scadenze temporali di esecuzione dei servizi descritte nelle Condizioni Generali anzidette.</i></p> <p><i>La documentazione tecnica sarà valutata con riguardo agli specifici elementi sottoelencati.</i></p>		
C.1	Efficienza ed efficacia del modello organizzativo del gruppo di lavoro	12	

	<p>Fermo restando la presenza obbligatoria, nel Gruppo di Lavoro, di tutte le professionalità minime richieste e relative caratteristiche, come riportate nella Tabella n. 3 che precede e più compiutamente descritte nelle Condizioni Generali (art. 10), il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organigramma di commessa generale e le sue eventuali articolazioni interne; - l'indicazione di tutte le figure a vario titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto con la distribuzione di ruoli e responsabilità, specificando l'esperienza e la qualifica delle risorse impiegate per lo svolgimento di ciascuna attività; - le modalità di interazione interne ed esterne dei responsabili e dei componenti del gruppo di lavoro, ai fini di un costante presidio e monitoraggio dell'avanzamento della commessa e della gestione di più team che operano in contemporanea. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che presentino un modello organizzativo caratterizzato da maggiore flessibilità e reattività al fine di garantire tempestività, qualità ed affidabilità nello svolgimento del servizio, considerando l'eventualità di dover eseguire i servizi contestualmente presso diversi Cantieri afferenti a diversi Soggetti destinatari, attivati mediante un unico o più Contratti Specifici.</p> <p><u>Si sottolinea che le eventuali figure aggiunte al gruppo di lavoro, rispetto alle figure minime richieste nelle Condizioni Generali, non dovranno comportare ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.</u></p>	
C.2	Qualità e adeguatezza della risorsa professionale proposta per la figura di Responsabile del progetto (Project manager)	8
	<p>Il concorrente dovrà presentare un estratto sintetico del profilo curriculare del soggetto individuato quale Responsabile del progetto (Project manager) proposto, utilizzando il modello sub Allegato A al presente Disciplinare. Ferma restando la rispondenza alle caratteristiche minime richieste all'articolo 10 delle Condizioni Generali, sarà valutata la maggiore adeguatezza del profilo proposto in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, comprovata esperienza e competenza in relazione alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.</p>	
C.3	Qualità e adeguatezza della risorsa professionale proposta per la figura di Responsabile Tecnico	6
	<p>L'operatore dovrà presentare un estratto sintetico del profilo curriculare del soggetto individuato quale Responsabile Tecnico proposto, utilizzando il modello sub Allegato A al presente Disciplinare. Ferma restando la rispondenza alle caratteristiche minime richieste all'articolo 10 delle Condizioni Generali, sarà valutata la maggiore adeguatezza del profilo proposto in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, comprovata esperienza e competenza in relazione alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.</p>	
D	PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALE E DI GENERE/CRITERI PREMIALI PREVISTI DAL PNRR	
D.1	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti	5
	<p>Il concorrente dovrà illustrare le misure e i modelli organizzativi che si impegna a adottare - per i dipendenti che saranno designati ad eseguire i servizi contrattuali, entro l'attivazione del primo Contratto Specifico - volti a favorire la conciliazione delle esigenze vita/lavoro quali, <u>a titolo esemplificativo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - time saving; - mobilità casa lavoro; - area di supporto ai dipendenti (es. assistente sociale di impresa, welfare manager, disability manager); - asilo nido aziendale/territoriale convenzionato. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che descrivano in maniera più puntuale le modalità con le quali l'operatore intenda applicare suddetti strumenti e l'impatto degli stessi sulle specifiche attività contrattuali da svolgere.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo il punteggio sarà attribuito valutando il criterio nel suo complesso.</p>	9
D.2	Composizione del gruppo di lavoro con professionisti donne, in percentuale superiore al 40%	Si = 2 No = 0

	<p>Il punteggio sarà interamente assegnato nel caso in cui l'operatore economico attesti la presenza, all'interno del gruppo di lavoro di cui al precedente sub-criterio C.1, di professionisti donne, in numero superiore al 40% del numero totale dei professionisti componenti il gruppo di lavoro proposto.</p> <p>A tal riguardo il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione all'interno della Relazione unica, fermo restando che quanto dichiarato dovrà anche trovare riscontro nella composizione del gruppo di lavoro proposto.</p>		
D.3	Composizione del gruppo di lavoro con professionisti di età inferiore ai 36 anni, in percentuale superiore al 30%	Si = 2 No = 0	
	<p>Il punteggio sarà interamente assegnato nel caso l'operatore economico attesti la presenza, all'interno del gruppo di lavoro di cui al precedente sub-criterio C.1, di professionisti di età inferiore a 36 anni, in numero superiore al 30% del numero totale dei professionisti componenti il gruppo di lavoro proposto.</p> <p>A tal riguardo il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione all'interno della Relazione unica, fermo restando che quanto dichiarato dovrà anche trovare riscontro nella composizione del gruppo di lavoro proposto.</p>		
E	CRITERI AMBIENTALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH		
E.1	Adozione di criteri di sostenibilità ambientale nello svolgimento dei Servizi	6	
	<p>Il concorrente dovrà illustrare le azioni e soluzioni che intenderà adottare per perseguire la massima sostenibilità ambientale nella gestione dei servizi, in linea con gli obiettivi connessi al principio del DNSH: mitigazione dei cambiamenti climatici, riduzione di emissioni inquinanti, economia circolare.</p> <p>Con riferimento alle diverse fasi e attività necessarie all'espletamento del servizio, saranno valutate in particolare le strategie – in termini sia di scelte organizzative che di utilizzo di apparecchiature/materiali/prodotti – volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenimento dei consumi energetici; - attenzione al ciclo di vita di materiali/apparecchiature/prodotti utilizzati; - riduzione degli impatti legati a tutte le attività che implicino il trasporto di persone e/o beni. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che presentino le più efficaci proposte ai fini della diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei Servizi oggetto di affidamento.</p>		6
F	CRITERI PREMIALI		
F.1	Azioni volte a garantire un elevato coinvolgimento delle microimprese, piccole medie imprese	4	
	<p>Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione intenderà adottare per garantire il coinvolgimento delle microimprese, piccole medie imprese, durante tutte le attività e fasi di lavorazione.</p> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte in relazione alla natura delle attività oggetto di affidamento.</p> <p>Saranno valutate migliori le proposte che dimostrino sia l'intensità quantitativa del coinvolgimento previsto per le microimprese, piccole medie imprese (in termini di numerosità ed impatti economici), sia il grado di innovatività dei prodotti e dei processi che tali tipologie di imprese possono assicurare.</p>		4
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E+F)	95	95
G	OFFERTA ECONOMICA		
G.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	5	
	OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)	100	100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, D.1)
2. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta tecnica relativa al punto D.2)
3. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta economica relativa al punto E).

- 1)** Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche sub-criteri A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, D.1, E.1, F.1), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato dalla Commissione come segue:

Tabella n. 16

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi	0.5

	dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub criteri A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, D.1, E.1, F.1.

2) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa dell'offerta tecnica**, relativi agli elementi di valutazione D.2 e D.3, essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "Criteri motivazionali ed elementi di valutazione" relativi a detti sub-criteri, Tabella n. 15.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa relativi al criterio G (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio G.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato H "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.7 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti.

E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18 - TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	29/05/2025 ore 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	19/05/2025
APERTURA DELLE OFFERTE	29/05/2025 ore 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 19 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per ciascun Lotto Geografico la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica

dell'anomalia.

La Commissione sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza *ex* articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai

fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione, per definire la posizione in graduatoria e pertanto la priorità di assegnazione dei Cluster.

L'**offerta migliorativa** dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo *14.3.a OFFERTA ECONOMICA* e nel sub Allegato H "*Guida alla presentazione dell'offerta*".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, per ciascun Lotto Geografico, l'esame della Documentazione amministrativa dei concorrenti collocatisi in posizione utile in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria.

Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Come indicato nel precedente paragrafo 14.3, la verifica dei costi della manodopera verrà effettuata dalla Stazione Appaltante preliminarmente alla stipula del Contratto specifico.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

- **OFFERTA TECNICA**

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

- **OFFERTA ECONOMICA**

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;

- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso,

inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora uno dei Possibili Aggiudicatari abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti e in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione nei confronti dei Possibili Aggiudicatari le cui offerte presentate siano le migliori offerte non anomale, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai concorrenti medesimi. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le **offerte**:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo nei confronti dei Possibili Aggiudicatari, Invitalia adotterà il **provvedimento di aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99 co. 3-bis del Codice dei Contratti.

Nella **comunicazione dell'aggiudicazione** predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali Richieste di oscuramento menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti. Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia **svincolerà la garanzia** in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Le offerte degli Aggiudicatari saranno irrevocabili fino alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la **stipula del contratto di Accordo Quadro**, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con gli Aggiudicatari un **diverso termine**, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentadue giorni** dall'invio della comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

Lo schema di Accordo Quadro è allegato al presente Disciplinare come **Allegato D – "Schema di Accordo Quadro"**.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, ciascun Aggiudicatario è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dalle Condizioni Generali cui si rinvia.

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente man a mano che i Contratti Specifici, relativi al Cluster assegnato all'Aggiudicatario ed oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con la Stazione Appaltante. Lo svincolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'**applicazione della ritenuta** a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Inoltre, per la sottoscrizione del Contratto Specifico, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, con le modalità previste dalle Condizioni Generali, cui si rinvia, una **garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico** e una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'**avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro** sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il sub procedimento di cui all'articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

Nei casi di risoluzione, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore economico inadempiente, ma rimarrà efficace per l'altro o gli altri Aggiudicatari stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

Qualora la Stazione Appaltante abbia già proceduto alla stipula di un Accordo Quadro con gli Aggiudicatari dei Cluster e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per le ipotesi disciplinate al successivo articolo 20, l'operatore economico che risultasse Aggiudicatario di un ulteriore Cluster in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà con la Stazione Appaltante un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini e condizioni sopra previsti.

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI CLUSTER PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria, stilata all'esito delle operazioni descritte all'articolo 19 che precede, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro, per ciascun Lotto Geografico, ad un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Cluster assegnabili, secondo il meccanismo di seguito illustrato.

Con riferimento al singolo Lotto Geografico, ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato ai Possibili Aggiudicatari collocatisi - in base alle rispettive offerte valutate secondo il criterio di aggiudicazione di cui al precedente articolo 4 del presente Disciplinare - in posizione utile in graduatoria e che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione dei Cantieri oggetto della presente procedura e che risulteranno assegnatari di un Cluster con le modalità di assegnazione *infra* descritte.

Per ogni Lotto Geografico, quindi, ci sarà una graduatoria di Possibili Aggiudicatari.

I Possibili Aggiudicatari collocatisi nella medesima graduatoria parteciperanno all'assegnazione dei Cluster inclusi nello stesso Lotto Geografico.

Si premette che per l'assegnazione di un Cluster, è necessario che l'operatore economico:

- sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
- sia in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale per un importo adeguato rispetto all'importo stimato del Cluster da assegnare.

Orbene, data una graduatoria di Possibili Aggiudicatari, per singolo Lotto Geografico si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa dal primo all'ultimo Possibile Aggiudicatario, assegnando i Cluster da quello che ha il valore più alto a quello che ha il valore più basso, tenendo conto dei requisiti di qualificazione dei singoli Possibili Aggiudicatari come segue:

- in caso di operatore singolo, tenendo conto dell'importo cumulato dei contratti analoghi dichiarato;
- nel caso di operatore che partecipi in forma aggregata, tenendo conto dell'importo cumulato dei contratti analoghi dichiarato dal raggruppamento nel suo complesso.

Una volta assegnati i Cluster ai Possibili Aggiudicatari, previa conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, gli stessi diventano Aggiudicatari e sottoscriveranno con la Stazione Appaltante il relativo Accordo Quadro.

L'assegnazione del Cluster determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'eventuale affidamento dei Contratti Specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

I Contratti Specifici saranno conseguentemente stipulati tra Aggiudicatari e Stazione Appaltante, previa emissione degli Oda da parte della Stazione Appaltante stessa.

Gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo, in caso di parziale o totale non attivazione delle prestazioni

previste dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante e né potranno, per gli stessi motivi, avanzare alcuna qualsivoglia richiesta di nuove ovvero di modifica delle assegnazioni, una volta avvenuta l'aggiudicazione.

Qualora il numero di Possibili Aggiudicatari di un Lotto Geografico non sia sufficiente a coprire tutti i Cluster ricompresi nello stesso, si procederà ad assegnare il Cluster rimasto scoperto (di seguito, "**Cluster Scoperto**"), ripartendo dal primo Aggiudicatario in graduatoria, nel medesimo Lotto Geografico, fino a che non verrà individuato l'operatore che è in possesso dei requisiti adeguati a poter svolgere anche le prestazioni afferenti ai Cantieri ricompresi nel Cluster Scoperto, ovvero in possesso di sufficiente "*capacità residua*", intesa come la differenza tra l'importo del requisito di capacità tecnica e professionale complessivamente posseduto dall'operatore e l'importo del requisito richiesto per il Cluster già assegnato.

Il procedimento sopra descritto verrà eseguito per **l'assegnazione di un ulteriore Cluster per ciascun operatore economico**, in possesso di adeguata capacità residua. Tale meccanismo garantisce l'assegnazione di un ulteriore Cluster per ciascun operatore prima di procedere all'assegnazione di un successivo Cluster Scoperto al medesimo Aggiudicatario. In presenza di più Cluster Scoperti, il suddetto meccanismo sarà reiterato **fino all'assegnazione di un numero totale di Cluster Scoperti pari a 3**.

Se, scorrendo la graduatoria, nessun Aggiudicatario del Lotto Geografico a cui appartiene il Cluster Scoperto risulterà in possesso di capacità residua sufficiente per l'assegnazione del predetto Cluster Scoperto ovvero nel caso in cui un Lotto Geografico risultasse deserto, si potrà attingere dalla graduatoria degli Aggiudicatari o dei Possibili Aggiudicatari nei restanti Lotti Geografici, prendendo in considerazione, prima, le graduatorie degli operatori economici dei Lotti Geografici territorialmente confinanti con il Lotto Geografico ove si trova il Cluster Scoperto, partendo dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, per procedere poi, se necessario, a considerare le graduatorie di operatori economici dei Lotti Geografici non confinanti.

I Lotti Geografici confinanti e, successivamente quelli non confinanti, vengono presi in considerazione sempre in ordine numerico.

Attraverso la Piattaforma Telematica, Invitalia richiederà all'operatore così individuato di esprimere, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, la propria eventuale accettazione del Cluster Scoperto ricadente in un Lotto Geografico per il quale non ha concorso e, in caso di accettazione, procederà alla assegnazione, previo pagamento da parte dell'operatore economico del contributo in favore dell'A.N.AC. e trasmissione della ricevuta di pagamento, secondo le modalità previste all'articolo 14.1 lett. G) del presente Disciplinare.

L'assegnazione del Cluster Scoperto avverrà applicando lo stesso ribasso percentuale offerto dell'operatore economico nel Lotto Geografico al quale ha partecipato.

L'eventuale mancata accettazione dell'assegnazione non esclude la possibilità dell'operatore di ricevere altre richieste di accettazione di ulteriori assegnazioni di Cluster Scoperti.

Qualora, per il numero dei Cluster Scoperti, risulti necessario accelerare la fase di assegnazione sopra descritta, prima di procedere all'assegnazione medesima, Invitalia richiederà, per ciascun Lotto Geografico, agli Aggiudicatari e ai

Possibili Aggiudicatari di esprimere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta stessa, l'eventuale assenza di interesse per uno o più o tutti i Cluster Scoperti, tra quelli elencati nella richiesta stessa, e l'eventuale preventiva accettazione per i rimanenti Cluster Scoperti, qualora oggetto di assegnazione a loro favore.

Il Cluster Scoperto o i Cluster Scoperti per i quali il Possibile Aggiudicatario avrà dichiarato di non nutrire alcun interesse, non verranno ad essere oggetto di alcuna richiesta di accettazione a lui rivolta.

Diversamente qualora, nel corso del processo di assegnazione, l'operatore sia individuato per l'assegnazione del/dei Cluster Scoperto/i per il quale abbia espresso la sua accettazione, Invitalia potrà procedere alla assegnazione del/dei Cluster Scoperto/i senza ulteriore conferma da parte dell'operatore medesimo, previo pagamento da parte di quest'ultimo del contributo in favore dell'A.N.AC. e trasmissione della ricevuta di pagamento, secondo le modalità previste all'articolo 14.1 lett. G) del presente Disciplinare. Ciò premesso, il mancato riscontro, da parte dell'operatore, entro il termine di 5 (cinque) anzi indicato, equivale a rifiuto di tutti i Cluster Scoperti.

Ai fini di una assegnazione equa all'interno dei territori oggetto del presente Accordo Quadro, il suddetto procedimento di assegnazione degli eventuali Cluster Scoperti verrà eseguito assegnando un Cluster Scoperto per ciascun Lotto Geografico, partendo dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, ossia secondo la numerazione attribuita a ciascun Lotto Geografico e visibile nella Tabella di cui all'Allegato 0 al presente Disciplinare.

Qualora, terminato il processo di assegnazione sopra descritto, restino ancora dei Cluster Scoperti (di seguito, "**Cluster Ancora Scoperti**"), si procederà, dapprima, allo scorrimento della graduatoria riferita al Lotto Geografico in cui risultano Cluster Ancora Scoperti, e, in caso di esito negativo o in caso di Lotti Geografici risultati deserti, partendo sempre dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli operatori economici partecipanti nei restanti Lotti Geografici, partendo prima dai Lotti Geografici confinanti per procedere, poi, se necessario, ai Lotti Geografici non confinanti, interpellando i Lotti Geografici sempre come sopra descritto.

Per l'assegnazione dei Cluster Ancora Scoperti, ogni graduatoria di operatori economici sarà scorsa a partire dall'operatore economico primo classificato, fino a che non verrà individuato l'operatore in possesso di capacità residua sufficiente a coprire anche il Cluster Ancora Scoperto e assegnando un ulteriore Cluster Ancora Scoperto per ciascun Lotto Geografico; fino ad un ulteriore **Cluster Ancora Scoperto** per ciascun operatore economico individuato. Anche in questo caso l'operatore economico individuato secondo le modalità di assegnazione sopra descritte potrà accettare l'assegnazione del Cluster Ancora Scoperto ricadente in un Lotto Geografico per il quale non ha concorso, comunicandolo formalmente entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di Invitalia, previo pagamento da parte dell'operatore economico del contributo in favore dell'A.N.AC. e trasmissione della ricevuta di pagamento, secondo le modalità previste all'articolo 14.1 lett. G) del presente Disciplinare.

Ad ogni buon conto, tenendo in considerazione anche gli eventuali Cluster Scoperti e Cluster Ancora Scoperti, ad ogni operatore economico non potranno comunque essere assegnati più di 5 Cluster.

Qualora Invitalia abbia già richiesto, prima di procedere alle fasi di assegnazione anzi descritte, agli Aggiudicatari e ai Possibili Aggiudicatari di esprimere il proprio rifiuto e la propria accettazione per uno o più Cluster, tra tutti i Cluster risultati Scoperti, Invitalia terrà conto di tale manifestazione di volontà.

Qualora, nel corso del processo di assegnazione dei Cluster Ancora Scoperti, l'operatore sia individuato per l'assegnazione del Cluster Ancora Scoperto per il quale ha preventivamente espresso la sua accettazione, Invitalia potrà procedere alla assegnazione del Cluster Ancora Scoperto senza ulteriore conferma da parte dell'operatore medesimo, previo pagamento da parte di quest'ultimo del contributo in favore dell'A.N.AC. e trasmissione della ricevuta di pagamento, secondo le modalità previste all'articolo 14.1 lett. G) del presente Disciplinare del Cluster Ancora Scoperto senza ulteriore conferma da parte dell'operatore medesimo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario di un Cluster non stipulasse l'Accordo Quadro nei termini prescritti, ovvero si verificasse una causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per qualsivoglia causa si verificasse in corso di esecuzione dello stesso o di recesso anticipato dallo stesso – ferme e impregiudicate le assegnazioni già effettuate con il meccanismo descritto in precedenza – nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro, si potrà in qualunque momento attingere dalla graduatoria dello stesso Lotto Geografico relativo al suddetto Accordo Quadro, sulla base del criterio di assegnazione sopra descritto.

L'operatore economico che sia stato escluso da un Lotto Geografico in virtù di quanto previsto all'articolo 3.6.1, terzo capoverso, potrà comunque concorrere all'assegnazione dei Cluster Scoperti e dei Cluster Ancora Scoperti per tutti i Lotti Geografici, secondo le modalità di assegnazione anzi descritte.

In ogni caso, al termine dell'intero procedimento di assegnazione sopra descritto, ove rimanessero Cluster ancora non assegnati, si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 76, co. 2, lett. a) del Codice dei Contratti. In tale caso Invitalia potrà, pertanto, selezionare almeno cinque operatori economici, se presenti, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* e che abbiano presentato offerta nell'ambito della presente procedura, dando priorità agli operatori che hanno partecipato al Lotto Geografico in cui è presente il Cluster ancora non assegnato.

ARTICOLO 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, Roma, con sede a Roma, Via Flaminia, 189 - indirizzo e-mail tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel + 39 06 328721 rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura si applica l'articolo 125 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Ministero della Cultura, in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR del Ministero della Cultura in qualità di Titolare del trattamento allegata al presente Disciplinare (sub Allegato I).

I dati saranno, altresì, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento, resa disponibile nella pagina iniziale della Piattaforma telematica, alla sezione "Documenti Utili".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it/>:

- ALLEGATO 0.** Tabella riportante Lotti e Cluster;
- ALLEGATO A.** Modello Scheda CV;
- ALLEGATO B.** Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i;
- ALLEGATO C.** Condizioni Generali e relativi allegati;
- ALLEGATO D.** Schema di Accordo Quadro;
- ALLEGATO E.** Format di Oda;
- ALLEGATO F.** Schema di Contratto Specifico;
- ALLEGATO G.** Elenco Prezzi;
- ALLEGATO H.** Guida alla presentazione dell'offerta;
- ALLEGATO I.** Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 sul trattamento dei dati del GDPR.

Il Responsabile unico del Progetto della Centrale di Committenza

Ing. Daniela Palucci

Documento sottoscritto con firma digitale da DANIELA PALUCCI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.